



**FOGLIO INFORMATIVO
CHERRYCREDIT
ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA IMPRESE
- CREDITO FISCALE -**

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Cherry 106 S.p.A.

Via Benedetto Croce 40 - 00142, Roma

Tel.: 06 5037097

Sito internet: www.cherry106.it

PEC: cherrycredit@pec.cherry106.it

N. di iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari: 157

Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 08508011007

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CHERRY CREDIT ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA IMPRESE

IL CREDITO FISCALE

Il legislatore - con l'adozione del DL Rilancio - ha previsto diversi incentivi, sotto forma di credito di imposta riconosciuto in favore di imprese, condomini o privati, in caso di interventi di natura edilizia.

Tra essi vi sono:

I Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia

Interventi di riqualificazione energetica richiamati dall'art. 121, comma 2, DL Rilancio relativi:

- a) al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "Bonus Recupero Patrimonio Edilizio");
- b) all'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "Ecobonus");
- c) all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "Sisma Bonus");



- d) al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. **"Bonus Facciate"**);
- e) all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. **"Bonus Ristrutturazioni"**);
- f) all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. **"Bonus Colonnine"**).

La misura della detrazione e i tempi di compensazione del credito di imposta sono differenti, a seconda della tipologia di Interventi effettuati. Per i Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia sopra citati la detrazione varia dal 50% al 90% delle spese sostenute da ripartire in 10 o 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

IL PRODOTTO CHERRYCREDIT ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA IMPRESE

Con il Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia, il Cliente cede *pro soluto* a Cherry il Credito Fiscale purché: (i) sia di valore nominale superiore ad Euro 10.000 (diecimila); e (ii) si verifichino determinate condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito, ottenendo da Cherry il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto ai tempi normativamente previsti per la fruizione della detrazione.

Il contratto di cessione verrà concluso mediante scambio di corrispondenza e sottoscritto mediante firma elettronica qualificata. A tali fini, il Cliente dovrà essersi preventivamente munito di un dispositivo di firma elettronica qualificata che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui la cessione del Credito Fiscale dovesse ricadere tra il 27 Novembre al il 31 Dicembre il contratto di cessione del credito si intende automaticamente prorogato fino al 31 Gennaio dell'anno successivo e la cessione del Credito Fiscale potrà perfezionarsi a partire dal primo giorno lavorativo del mese successivo.

Il Prodotto Altri Bonus Fiscali Edilizia Imprese è un prodotto rivolto alle Imprese.

RISCHI TIPICI

Nel caso in cui le condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito relativamente al Credito Fiscale non si dovessero verificare entro 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto, Cherry avrà il diritto di risolvere il contratto di cessione del credito. A scanso di equivoci si specifica che la risoluzione del contratto di cessione del credito determinerà l'impossibilità di procedere alla cessione di eventuali Crediti Fiscali relativi allo stesso Intervento e regolati da medesimo contratto. In ogni caso, restano ferme le cessioni di eventuali Crediti Fiscali maturati per ciascun SAL le cui condizioni sospensive (previste dal contratto di cessione del credito) si sono verificate anteriormente alla risoluzione del contratto.



Nel caso in cui il Cliente non provveda a comunicare all’Agenzia dell’Entrate, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, l’opzione per la cessione del credito oppure per il contributo sotto forma di sconto, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione, o entro il diverso termine che risulterà previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la cessione del Credito Fiscale non potrà perfezionarsi con riferimento alla prima annualità del credito fiscale maturato.

Nel caso in cui il Credito Fiscale sia di valore nominale pari o inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) il contratto di cessione del credito si risolverà automaticamente.

Nel caso in cui il valore nominale del Credito Fiscale superi l’ammontare massimo del valore nominale del Credito Fiscale dichiarato dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto di cessione del credito, Cherry avrà il diritto di risolvere il contratto di cessione del credito. A scanso di equivoci si specifica che la risoluzione del contratto di cessione del credito determinerà l’impossibilità di procedere alla cessione di eventuali Crediti Fiscali relativi allo stesso Intervento e regolati da medesimo contratto. In ogni caso, restano ferme le cessioni di eventuali Crediti Fiscali maturati per ciascun SAL le cui condizioni sospensive (previste dal contratto di cessione del credito) si sono verificate anteriormente alla risoluzione del contratto.

Una volta divenuta efficace la cessione del Credito Fiscale e ricevuto il corrispettivo, il Cliente non potrà più intraprendere azioni nei confronti di Cherry in relazione al Credito Fiscale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia Imprese:

Condizioni Economiche	
Prezzo minimo di acquisto del Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia.	- 78% del valore nominale del Credito Fiscale.

Calcolo esemplificativo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- per i Crediti Fiscali rientranti nella categoria dei Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia, il Cherry pagherà al cliente 78 euro per ogni 100 euro di credito di imposta (pari al 78% del valore nominale del Credito Fiscale). Qualora il cliente ne sia sprovvisto dovrà munirsi di un dispositivo di firma elettronica qualificata il cui costo medio stimato di mercato è pari ad euro 40.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge n. 108/1996 relativo alla categoria di operazioni “Anticipi e sconti commerciali” può essere consultato sul sito internet il cui indirizzo www.cherry106.it, nella sezione dedicata alla “Trasparenza”.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le altre condizioni economiche del Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia Imprese:



Altre spese da sostenere per i servizi prestati da soggetti terzi	
Spese di asseverazione	Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali.
Costo dell'acquisto della firma elettronica qualificata	Euro 40 (costo medio stimato di mercato)

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Cherry, il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami di Cherry, tramite raccomandata all'indirizzo via Benedetto Croce 40, 00142 Roma, o in via telematica all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@cherry106.it o all'indirizzo pec ufficio.reclami@pec.cherry106.it. Cherry fornirà un riscontro entro sessanta (60) giorni dal ricevimento in caso di reclami aventi ad oggetto servizi bancari. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ottenuta al reclamo o non ha ricevuto risposta entro il termine può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere a Cherry. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla normativa vigente, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e Cherry devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento);
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Assistenza Clienti

Il Cliente può contattare il servizio di assistenza attraverso:

- la funzione di supporto *online* disponibile attraverso il servizio e-mail all'indirizzo cherrycredit@cherry106.it.

GLOSSARIO

Beneficiario dei Lavori	Indica il cliente dell'Impresa.
Cliente	Indica l'Impresa che sottoscrive il contratto.
Cherry	Indica Cherry 106 S.p.A.
Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia	Indica il credito di imposta cedibile ai sensi dell'art. 121, comma 2, DL Rilancio afferente agli interventi di:

	<p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i> del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-<i>ter</i> del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</p>
Credito Fiscale	Indica un Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia maturato in relazione ad un singolo Intervento, ivi compresi quelli eventualmente maturati per ciascun stato di avanzamento lavoro (SAL) (in quest'ultimo caso, quindi, più Crediti Fiscali saranno associati ad uno stesso Intervento), ed effettivamente spettante in capo al Cliente per cui è possibile procedere al corretto esercizio dell'opzione di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020. Nel caso in cui l'Intervento contempri una pluralità di SAL, questi ultimi, nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, non possono essere più di due.
DL Rilancio	Indica il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modifiche nella Legge n. 77/2020.
Impresa	Indica l'impresa che ha eseguito o deve eseguire l'Intervento da cui sorgerà il diritto allo Sconto sul Corrispettivo ovvero alla cessione in capo al Beneficiario dei Lavori e, conseguentemente, il Credito Fiscale in favore dell'Impresa.
Intervento	Indica uno degli interventi edilizi di cui all'art. 121 DL Rilancio.
Sconto sul Corrispettivo	Indica il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, applicato in favore del Beneficiario dei Lavori, su opzione dello stesso, dall'Impresa ai sensi dell'art. 121 DL Rilancio.
Portale	Indica la piattaforma informatica messa a disposizione da Cherry, ove il Cliente carica la documentazione relativa



	all'Intervento e mediante la quale si conclude il contratto di cessione del credito.
Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia Imprese	Indica il prodotto descritto nell'ambito del presente foglio informativo.